PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **848** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Direttive per l'attuazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 concernenti norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati. Abrogazione delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 6743 del 12 giugno 1998 e n. 578 del 22 marzo 2002.

Il giorno **20 Maggio 2016** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	VICE PRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
Presenti:	ASSESSORI	**CARLO DALDOSS** **SARA FERRARI** **MAURO GILMOZZI** **LUCA ZENI**
Assenti:		**UGO ROSSI** **MICHELE DALLAPICCOLA** **TIZIANO MELLARINI**
Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la Legge 23 agosto 1993, n. 352, modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, rappresenta il quadro nazionale di riferimento per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Lo stesso DPR 376/1995 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” disciplina l'immissione in commercio dei funghi epigei spontanei, prevedendo condizioni diverse in ragione dello stato del prodotto (funghi freschi, secchi e altrimenti conservati).

Il Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 definisce i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato di micologo.

La Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 3701 di data 18/04/1997 definisce le modalità per il rilascio dell’attestato di micologo e attiva il relativo registro.

Le linee guida concernenti l'organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, emanate con D.M. del 16/10/1998, prevedono che all'interno dell'Area funzionale di igiene degli alimenti e delle bevande sia organizzato, in linea con le normative specifiche sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, un Centro di Controllo Micologico o Ispettorato Micologico.

Gli aspetti igienico-sanitari di carattere generale, relativi all'attività di lavorazione, conservazione confezionamento e vendita, nonché di controllo ufficiale dei funghi, anche in relazione alla presenza di contaminanti, pesticidi e additivi, sono regolamentati dalla normativa comunitaria e dalla normativa specifica di settore.

L'obiettivo fondamentale della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare è quello di garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

Considerato che l’art.3 del D.P.R. n. 376 del 1995 consente la vendita al dettaglio dei funghi freschi epigei spontanei previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’ASL mediate l’Ispettorato micologico, secondo le modalità previste dall’Autorità regionale.

Con deliberazione n. 6743 del 12 giugno 1998, modificata con deliberazione n. 578 del 22 marzo 2002, la Giunta provinciale ha provveduto a disciplinare sul territorio provinciale quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal suo regolamento d’attuazione (D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376).

Considerato che la disciplina prevista dalle deliberazioni sopraccitate necessita di essere rivista sia per un aggiornamento di tipo amministrativo, stante il tempo intercorso, sia per organizzare in maniera più flessibile ed efficace i controlli prescritti dalla normativa vigente, si ritiene opportuno definire le nuove direttive tenendo in considerazione anche i modelli organizzativi sperimentati presso altre regioni italiane.

Tenuto conto che il Ministero della Salute con D.M. 26 novembre 2003 ha istituito il registro nazionale dei micologi e che il Centro di Controllo Micologico istituito presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari si avvale della collaborazione di personale dipendente con la qualifica di micologo operante in diverse strutture.

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di garantire la certificazione dei funghi in tempi rapidi e vista la necessità di assicurare il perseguimento degli obiettivi di tutela previsti.

Considerato, pertanto, necessario definire nuove possibili soluzioni organizzative, come già attuato in altre Regioni italiane, avvalendosi anche delle associazioni micologiche.

Ritenuto che sia possibile consentire la certificazione delle specie fungine commercializzate da parte di micologi iscritti nel registro nazionale di cui al D.M. 26 novembre 2003, previo nulla osta da parte del Centro di Controllo Micologico e su richiesta dell'impresa alimentare.

Il servizio di certificazione dei funghi destinati alla vendita può essere organizzato, quindi, dal Centro di Controllo Micologico anche attraverso una procedura autorizzativa con la quale il responsabile dell'impresa alimentare, dopo aver individuato un micologo iscritto nel registro nazionale sopraccitato non dipendente dell'impresa stessa, chiede al Centro il nulla osta per avvalersene allo scopo della certificazione dei funghi.

Il Centro di Controllo Micologico rimane comunque titolare dell'attività di verifica e sorveglianza rispetto a quanto autorizzato.

Tale Centro deve registrare i nulla osta rilasciati, unitamente agli estremi identificativi delle imprese alimentari e dei micologi individuati dal nulla osta, e può in qualsiasi momento disporre verifiche al fine di accertare la regolarità delle certificazioni rilasciate.

La procedura per il rilascio del nulla osta è definita dall'APSS che predispone anche la relativa modulistica.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- su proposta dell'Assessore alla salute e politiche sociali;
- udita la relazione;
- visti gli atti e le motivazioni citate in premessa;
- visto l'articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)";
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento";
- visto l'articolo 55 delle legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e l'articolo 26 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare le direttive per l'attuazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 concernenti norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di abrogare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 6743 del 12 giugno 1998 e n. 578 del 22 marzo 2002, che definivano le precedenti direttive, facendo salve agli effetti giuridici e fino alla loro naturale scadenza, le convenzioni in essere tra gli operatori e le imprese alimentari con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari vigenti in base alla precedente disciplina;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per tutti gli adempimenti di competenza, dando mandato di comunicare ai soggetti interessati e alla popolazione, attraverso il Centro di Controllo Micologico, le nuove modalità di certificazione sanitaria;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

VD - ALS - FC